

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 26/01/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li 26/01/2026

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 gennaio 2026

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di gennaio dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore sette e trentanove minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN
e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente
Mauro BACCEGA
Speranza GIROD
Giulio GROSJACQUES
Leonardo LOTTO
Carlo MARZI
Davide SAPINET

Si fa menzione che l'Assessore Erik LAVEVAZ è assente.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **60** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ARTICOLO 20 DELLA L.R. 29/2025, PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL PERIODO DAL 1^o GENNAIO 2026 AL 30 SETTEMBRE 2026.

LA GIUNTA REGIONALE

➤ RICHIAMATE:

- la legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35), e, segnatamente, l'articolo 30 della stessa (come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 8 novembre 2024, n. 23), che disciplina l'erogazione di contributi alle Pro loco per le spese di organizzazione e svolgimento di manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale, sul territorio di propria competenza, nonché per le spese di gestione dei punti di ristorazione denominati “Punto RossoNero” in occasione della Fiera di Sant’Orso. In particolare, il comma 6 del medesimo articolo stabilisce il termine del 1° agosto di ogni anno per la presentazione, da parte delle Pro loco, delle istanze di contributo per le manifestazioni previste dal 1° ottobre dell'anno di presentazione dell'istanza al 30 settembre dell'anno successivo;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 1559 in data 28 novembre 2024 (Approvazione delle disposizioni applicative per la concessione dei contributi a sostegno delle Pro Loco per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche di cui alla l.r. 23/2024. Prenotazione di spesa), il cui “Allegato 3” reca le disposizioni applicative per la concessione dei contributi in argomento a regime, prevedendo, ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 della l.r. 6/2001, la data del 1° agosto 2025 quale termine per la presentazione delle domande di contributo per le manifestazioni da tenersi nel periodo 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026;
- DATO ATTO che, per problemi legati a difficoltà di interpretazione da parte delle Pro loco dell'articolo 30 della l.r. 6/2001 - come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della l.r. 23/2024 - molte Pro loco non hanno provveduto a inoltrare le istanze di contributo riferite alle manifestazioni previste dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026 entro il termine del 1° agosto 2025, come previsto dal comma 6 dell'articolo 30 della l.r. 6/2001 medesima e dall'Allegato 3 alla DGR 1559/2024;
- DATO ATTO che il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 23 dicembre 2025, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028), il cui articolo 20:
- introduce una proroga una tantum del termine di cui all'articolo 30, comma 6, della l.r. 6/2001, di modo che le Pro loco possano comunque presentare - limitatamente alle spese di organizzazione e svolgimento di manifestazioni pubbliche relative al periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026 - le istanze per la concessione dei relativi contributi fino alla data del 31 gennaio 2026. Per le future istanze di concessione dei contributi da parte delle Pro loco rimane invariato il termine di cui all'articolo 30, comma 6, della stessa;
 - dispone che la Giunta regionale definisca, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione del presente articolo, in particolare le modalità per la presentazione delle istanze di contributo e i termini per la concessione, la rendicontazione delle spese e la liquidazione dello stesso;
- RITENUTO, a seguito della proroga disposta con l'articolo 20 della l.r. 29/2025, di definire le disposizioni applicative per la concessione dei contributi per eventi realizzati nel

periodo 1° gennaio 2026 - 30 settembre 2026, al fine di allinearle alla nuova scadenza introdotta dall'articolo 20 medesimo;

- PRESO ATTO che gli uffici della Struttura Enti, professioni del turismo e sport, in accordo con le associazioni delle Pro loco maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno predisposto le disposizioni applicative dell'articolo 20 della l.r. 29/2025 per la concessione dei contributi in oggetto, allegate alla presente deliberazione, che disciplinano il relativo procedimento amministrativo;
- DATO ATTO che con nota prot. n. 434/T in data 19/01/2026 l'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI) Valle d'Aosta, associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle Pro loco valdostane, ha espresso parere positivo rispetto alle disposizioni applicative indicate alla presente deliberazione;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028 e delle connesse disposizioni applicative;
- CONSIDERATO che la Dirigente della Struttura enti, professioni del turismo e sport dell'Assessorato turismo, sport e commercio ha rilasciato il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- SU PROPOSTA dell'Assessore al turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques;
- A unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le disposizioni applicative dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2025, n. 29, indicate alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per la concessione di contributi alle Pro loco per le spese di organizzazione e svolgimento di manifestazioni pubbliche, ai sensi della l.r. 6/2001, relative al periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026;
2. di dare atto che gli oneri derivanti dalle disposizioni applicative di cui al punto 1 trovano copertura sul capitolo U0028423 "TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE PRO LOCO PER LE SPESE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE" nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

§

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2025, N. 29, PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2026 AL 30 SETTEMBRE 2026.

ARTICOLO 1. OGGETTO

1. Le presenti disposizioni applicative disciplinano, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2025, n. 29, le modalità e i termini di presentazione, da parte delle Pro loco, delle istanze di contributo, nonché di rendicontazione delle relative spese, di concessione e di liquidazione. Esse precisano, inoltre, le tipologie di contributo, elencano le spese ritenute ammissibili e individuano la struttura regionale di riferimento.

ARTICOLO 2. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi - unicamente per le spese di organizzazione e di svolgimento delle manifestazioni pubbliche di cui alla legge regionale 6/2001 che si terranno tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2026 - a favore delle Pro loco, aventi sede e operanti sul territorio regionale, per l'organizzazione, sul rispettivo territorio di competenza, di manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale nonché per la gestione dei punti di ristorazione denominati "Punto RossoNero" nell'ambito della Fiera di S. Orso. Essi possono essere concessi nella misura massima annuale di 5.000 euro per ogni Pro loco per ciascuna tipologia di attività prevista all'articolo 30, comma 1, della l.r. 6/2001, fino alla concorrenza massima dello stanziamento di bilancio e comunque per un importo non superiore al 70 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile.

2. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dalle Pro loco nei casi in cui le manifestazioni non abbiano avuto luogo per documentate cause di forza maggiore, come tali riconosciute con provvedimento del dirigente della struttura competente.

3. Su tutto il materiale promozionale degli eventi finanziati le Pro loco beneficiarie del contributo sono tenute ad apporre il logo di promozione turistica dell'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 3. STRUTTURA REGIONALE DI RIFERIMENTO

1. La struttura regionale deputata alla gestione dei contributi di cui all'articolo 1 è la Struttura operativa Enti, professioni del turismo e sport, di seguito denominata struttura competente, dell'Assessorato al turismo, sport e commercio.

2. Responsabile unico del procedimento è la dirigente della Struttura Enti, professioni del turismo e sport, dott.ssa Nadia CHENAL.

ARTICOLO 4. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

1. Sono ammissibili a contributo, sia per la gestione dei punti RossoNero sia per le manifestazioni organizzate sul territorio **nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026**, le seguenti spese:

- a) spese per il noleggio di tensostrutture e tendostrutture (sale/capannoni/gazebo/tendoni, ecc., con esclusione delle spese di cui al comma 3, lettera d)) e attrezzature varie (cucine, celle frigo, camion frigo, forni, luci, audio, ecc.) compresi eventuali allacciamenti alle utenze;
- b) spese di manutenzione ordinaria delle tensostrutture e tendostrutture in uso (di proprietà o in locazione di lungo periodo);
- c) spese per le utenze elettriche, gas e acqua, riferite a linee temporanee specificatamente dedicate allo svolgimento della manifestazione;
- d) spese per il noleggio e la gestione dei servizi igienici chimici;
- e) spese per il trasporto effettuato da soggetti terzi per la fornitura di materiali e attrezzature (se non compreso nel servizio di noleggio);
- f) spese per la gestione della sicurezza delle manifestazioni e di vigilanza antincendio;
- g) spese per le prestazioni professionali necessarie a garantire la sicurezza delle attrezzature e delle infrastrutture mobili (certificazione impiantistica acqua, luce e gas);
- h) spese per il servizio di assistenza sanitaria da assicurare durante lo svolgimento delle manifestazioni (ambulanze e servizio di soccorso);
- i) spese per la promozione/pubblicità e la comunicazione, in ambito regionale e nazionale, relative a ogni singola manifestazione (tipografia, ecc.), il cui riferimento alla manifestazione stessa deve essere esplicitato nella fattura del fornitore;
- j) acquisto di tovaglie, tovaglioli, stoviglie, vassoi, piatti e bicchieri, solo se monouso e compostabili fino alla quota massima del 10 per cento del contributo concesso, a condizione che la manifestazione preveda attività di ristorazione;
- k) spese per il servizio di vigilanza notturna delle strutture, del materiale e delle attrezzature;
- l) spese per servizi di bus/navetta.

2. Nel caso di noleggi di cui al comma 1 che siano di lunga durata e che riguardino manifestazioni diverse, il costo del noleggio deve essere indicato in fattura a giornata, specificando la durata complessiva del noleggio. Sono ammissibili a contributo soltanto le spese di noleggio per le giornate in cui si sono effettivamente tenute delle manifestazioni ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 6/2001, nonché le giornate di montaggio e smontaggio. Il costo del montaggio/smontaggio delle strutture deve essere indicato sulla fattura come voce specifica ed è ammissibile a contributo una sola volta.

3. Non sono, in nessun caso, ammissibili a contributo le seguenti spese:

- a) per investimenti;
- b) realizzazione e posa in opera di infrastrutture e/o installazioni fisse, nonché per l'acquisto di materiali diversi, equipaggiamenti ed attrezzature di varia natura, il cui uso e consumo non si esaurisca integralmente con la conclusione dell'evento;
- c) acquisto di beni alimentari e di consumo deperibili;

- d) affitto di locali che risultano nella disponibilità di enti pubblici o di membri del direttivo della Pro loco;
- e) per prestazioni rese da membri della Pro loco e per rimborsi spese;
- f) compensi e indennità a favore di soggetti che ricoprono cariche direttive nella Pro loco richiedente;
- g) acquisto di beni usati o rigenerati;
- h) realizzazione e gestione di siti web, social network, ecc., nonché attività di pubblicità non riferite esclusivamente alle manifestazioni oggetto di contributo;
- i) compensi a professionisti per la gestione annuale della contabilità e per il finanziamento della Pro loco;
- j) di natura fiscale, se recuperabili;
- k) oneri per spese e commissioni bancarie;
- l) bolli, imposte e tasse annuali che la Pro loco richiedente è tenuta a versare per lo svolgimento della propria attività istituzionale, nella quale sono comprese anche le manifestazioni per le quali viene richiesto il contributo;
- m) partecipazione a manifestazioni al di fuori del proprio ambito territoriale.

ARTICOLO 5. ISTANZE

1. Ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui alle presenti disposizioni applicative, le Pro loco devono presentare le seguenti istanze:
 - a) entro il 31 gennaio 2026, istanza di manifestazione di interesse e richiesta Codice Unico di Progetto (CUP);
 - b) entro il 7 ottobre 2026, istanza di contributo e relativa rendicontazione.

ARTICOLO 6. ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA CUP

1. Entro il termine inderogabile del **31 gennaio 2026**, le Pro loco presentano, esclusivamente per le manifestazioni che si terranno dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, istanza di manifestazione di interesse all'ottenimento del contributo di cui all'articolo 30 della l.r. 6/2001. Tale istanza, contenente la richiesta di ricevere il CUP associato all'organizzazione delle manifestazioni e/o alla gestione dei punti “RossoNero”, deve essere presentata **esclusivamente** mediante il modulo “Istanza manifestazione di interesse e richiesta CUP” reperibile nella pagina dedicata del sito Internet dell’Amministrazione regionale, Canali tematici, Turismo, Contributi alle Pro loco.
2. La struttura competente, entro il 28 febbraio 2026, comunica alle Pro loco che hanno manifestato interesse il rispettivo codice CUP che dev’essere riportato, a cura delle stesse e dei fornitori, su ogni documento fiscale (richiesta di fornitura, fattura, causale del bonifico, ecc.) riguardante le relative manifestazioni.

ARTICOLO 7. ISTANZA DI CONTRIBUTO E RELATIVA RENDICONTAZIONE

1. Ai fini dell’ottenimento del contributo di cui all’articolo 1, le Pro loco interessate, **inderogabilmente entro il 7 ottobre 2026**, presentano rendicontazione relativa alle manifestazioni per cui hanno presentato istanza ai sensi dell’articolo 6, corredata della documentazione di cui all’articolo 8, unicamente tramite l’apposito modulo “Istanza di contributo e rendicontazione”, reperibile nella pagina dedicata del sito Internet dell’Amministrazione regionale, Canali tematici, Turismo, Contributi alle Pro loco. Il modulo deve essere completato in ogni sua parte e deve essere inviato a mezzo PEC, insieme alla documentazione di rendicontazione richiesta, all’indirizzo **turismo@pec.regione.vda.it**.

2. Il modulo “Istanza di contributo e rendicontazione” è predisposto dalla struttura regionale competente e prevede che le Pro loco forniscano le seguenti informazioni:

- a) i dati, i recapiti e il codice fiscale/partita IVA della Pro loco richiedente, nonché i dati anagrafici del legale rappresentante, o del suo delegato;
- b) che il beneficio è richiesto per l’organizzazione delle manifestazioni pubbliche di cui all’articolo 30 della l.r. 6/2001, limitatamente a quelle che si terranno, ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 29/2025 nel periodo tra il 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026;
- c) gli estremi della ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo assolta in modalità virtuale – con l’indicazione del codice IUV (Identificativo unico versamento) e della causale “Istanza di contributo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 6/2001 – manifestazioni dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026” - oppure, qualora la Pro loco sia esente dal pagamento dell’imposta di bollo, gli estremi della normativa di riferimento. Nel caso in cui il pagamento sia previsto, la quietanza deve essere allegata al modulo “Istanza di contributo e rendicontazione”;
- d) che non sono percepiti altri finanziamenti dall’Amministrazione regionale e da enti pubblici per le voci di spesa coperte dal contributo richiesto;
- e) che i conti correnti bancari o postali (o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa) utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l’accreditamento dell’agevolazione concessa sono intestati o cointestati alla Pro loco beneficiaria;
- f) l’eventuale esenzione dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 4 per cento sui contributi, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del DPR 600/1973.

3. Con la presentazione dell’istanza, la Pro loco si impegna a:

- a) fornire, a richiesta della struttura competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
- b) consentire ogni controllo, da parte dell’Amministrazione regionale, sull’effettiva destinazione dei beni e servizi ai quali sono riferite le spese e sulle relative fatture o documenti fiscali equipollenti.

4. Il modulo per la presentazione dell’istanza contiene, inoltre, una tabella riepilogativa, che deve essere compilata dall’istante, in cui sono indicati:

- a) l’elenco delle manifestazioni per cui si chiede il contributo;
- b) la durata di ogni manifestazione espressa in giornate e l’indicazione puntuale delle date di svolgimento;

- c) il luogo in cui si svolge la manifestazione;
 - d) l'importo delle spese sostenute, dettagliato e opportunamente documentato, distinto per ogni singola tipologia di spesa e per ciascuna manifestazione. Non saranno, pertanto, ammesse a contributo spese “cumulative” (es. gestione della comunicazione per pluralità di eventi che non siano tutti ricompresi tra le manifestazioni per le quali si richiede il contributo). Le Pro Loco sono le uniche responsabili della congruità delle spese sostenute per l’acquisizione di beni e servizi.
- 5) unicamente nel caso dei contributi richiesti per le attività dei punti “RossoNero” gestiti da più Pro loco, l’individuazione della Pro loco capofila, mediante atto di individuazione sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le Pro loco operanti nel punto di ristorazione.

5. L’istanza è inammissibile nei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione, nelle forme di legge, del legale rappresentante, o del suo delegato, e mancata produzione del relativo documento d’identità;
- b) non è stata prodotta utilizzando l’apposito modulo “Istanza di contributo e rendicontazione”;
- c) non è stata inviata tramite PEC;
- d) non contiene alcuna documentazione di spesa;
- e) è stata presentata oltre il termine stabilito al comma 1.

6. Nel caso l’istanza sia sottoscritta dal delegato del legale rappresentante, è necessario l’invio della relativa delega, a mezzo PEC, all’indirizzo turismo@pec.regionevda.it corredata delle relative copie fotostatiche del documento di identità.

7. Il legale rappresentante o il suo delegato possono incaricare un soggetto terzo (es. Unione Nazionale Pro loco d’Italia - UNPLI) della trasmissione dell’istanza, tramite PEC, alla struttura competente; in tale caso, all’istanza deve essere allegato il modulo “Delega per la trasmissione delle istanze”, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o dal suo delegato, corredata dalle relative copie dei documenti d’identità.

ARTICOLO 8. DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE

1. Al modulo di cui all’articolo 7 deve essere allegata la seguente documentazione di rendicontazione, contenente l’indicazione del CUP e della manifestazione di riferimento:

- a) copia delle fatture o dei documenti fiscali di analogo valore probatorio emessi dal fornitore e intestate alla Pro loco;
- b) copia dei documenti contabili comprovanti **l’avvenuto e irrevocabile** pagamento delle fatture di cui alla lettera a), riportanti gli estremi delle stesse. L’ordine di un bonifico bancario, di per sé, non attesta l’avvenuto pagamento.

2. Non sono ammissibili, in nessun caso, pagamenti che non siano idonei a garantire la tracciabilità della spesa (ad esempio pagamenti in contanti e tramite carte prepagate).

ARTICOLO 9. ISTRUTTORIA SULLE ISTANZE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Con la presentazione delle istanze tramite il modulo “Istanza di contributo e rendicontazione” e la relativa documentazione allegata, di cui all’articolo 8, si avvia il procedimento amministrativo che si conclude, in caso di esito positivo dell’istruttoria condotta dalla struttura competente, con l’adozione del provvedimento dirigenziale di concessione del contributo entro 75 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione di cui all’articolo 7, comma 1.
2. La struttura competente procede all’istruttoria delle istanze, al fine di verificare la completezza e la regolarità delle stesse, l’ammissibilità delle spese e la completezza e la regolarità della documentazione di rendicontazione.
3. In caso di necessità di integrazioni, la struttura competente provvede a richiedere le necessarie informazioni o documenti, assegnando alla Pro loco un termine entro cui trasmettere le integrazioni richieste. Le Pro Loco sono tenute a inviare a mezzo PEC all’indirizzo turismo@pec.regione.vda.it quanto richiesto, nel termine assegnato. Nel caso l’integrazione richiesta non venga fornita, la relativa spesa non concorre alla determinazione dell’ammontare del contributo.
4. Nel caso in cui le rendicontazioni fornite, e le eventuali integrazioni, non consentano alla struttura competente di collegare con certezza una determinata spesa alla manifestazione oggetto del contributo, tale spesa non concorre alla determinazione dell’ammontare del contributo stesso.
5. Affinché il contributo possa essere concesso devono sussistere le seguenti condizioni:
 - a) le manifestazioni per cui è richiesto il contributo devono svolgersi esclusivamente nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026;
 - b) le spese sostenute per le stesse sono ammissibili a contributo ai sensi dell’articolo 4 e sono relative alle manifestazioni indicate nell’istanza di contributo. Non sono, pertanto, ammesse spese riferite ad eventi che, seppur organizzati e svolti nel periodo in argomento, non sono stati indicati nel modulo “Istanza manifestazione di interesse e richiesta CUP”;
 - c) i relativi pagamenti sono stati effettuati utilizzando il conto corrente bancario o postale dedicato o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa intestati o cointestati alla Pro loco beneficiaria.
6. La concessione del contributo non comporta alcuna responsabilità a carico dell’Amministrazione regionale in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle iniziative finanziate. L’Amministrazione regionale rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi disposti ai sensi della presente disciplina e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

ARTICOLO 10. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi di cui alle presenti disposizioni sono liquidati, in un’unica soluzione, entro il 31 dicembre 2026.

ARTICOLO 11. DIVIETO DI CUMULO

1. Non possono essere concessi contributi per le spese già oggetto di finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale o di un altro ente pubblico.

ARTICOLO 12. CONTROLLI

1. La struttura competente è autorizzata a disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne l'effettiva attuazione nonché di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione medesima. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, anche successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato a campione e nei casi di ragionevole dubbio.

2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la struttura competente è autorizzata a richiedere alla Pro loco beneficiaria ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati autodichiarati nell'istanza di contributo.

ARTICOLO 13. SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 12, siano accertate false dichiarazioni, la Pro loco dichiarante, oltre alla revoca del contributo ai sensi dell'articolo 30, comma 7, della l.r. 6/2001, incorre:

a) ai sensi dell'articolo 75, comma 1bis, del DPR 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;

b) ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.